



COMUNE DI ODALENGO GRANDE
Provincia di Alessandria

COPIA

DELIBERAZIONE N. 07

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2017: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI- DETERMINAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO nella sala delle adunanze, alle ore 21.10.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale, in seduta ORDINARIA di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Assenti	Presenti
OLIVERO Ing. Fabio	Sindaco		SI
BOGGERO Mauro Teresio	Consigliere	SI	
MAGNONE Giovanna	Consigliere		SI
LAURELLA Manuela	Consigliere		SI
BIANCO Roberto	Consigliere		SI
BIANCO Mauro	Consigliere	SI	
BUSSETTI Serena	Consigliere		SI
ARGENTERO Paolo Giuseppe	Consigliere		SI
FRANCIA Davide	Consigliere	SI	
FRANCIA Federica	Consigliere		SI
GENEVRO Marco	Consigliere		SI
	TOTALI	03	08

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. OLIVERO Ing. Fabio - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Il comma 454 dell'art. 1 della legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di stabilità 2017) che differisce al 25/02/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali, termine ulteriormente differito dall'art 5, comma 11, del DL 244/2016, al 30/03/2017;

RILEVATO:

Che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639, della Legge 147/2013);

Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla Tassa sui Rifiuti – TARI;

Che l'IMU grava sulle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze;

Che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;

Che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali come definite dal Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Che l'IMU trova disciplina all'art.13 del D.L. nr. 201 del 2011 e smi;

Che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) all'art 1, comma 10, ha rivisto il regime impositivo delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso e dei terreni agricoli modificando il citato art 13.

In particolare per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU a condizione che:

- il comodante risieda nello stesso Comune;
- il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Detti immobili scontano l'aliquota ordinaria fissata dai Comuni non essendo più equiparati ad abitazione principale.

Vengono altresì esentati i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD).

Viene, inoltre, ripristinato il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP.

Che al comma 11, dell'art 1, della predetta Legge n. 208/2015 sempre in materia di IMU viene reintrodotta l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina nonché estesa l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della legge 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.

Che la TASI trova disciplina nell'art. 1 dai commi 669 al 681 della già citata legge di stabilità 2014 e smi;

Che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU;

Che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

Che la più volte citata legge di stabilità 2016 al comma 14 dell'art 1 oltre ad aver stabilito l'esenzione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha riscritto di conseguenza il comma 669 della legge di stabilità 2014 che definiva il presupposto impositivo del tributo in parola.

Che, pertanto, tale tributo non è dovuto a decorre dall'anno 2016 sia dal possessore che dal detentore di immobile adibito ad abitazione principale.

Che in caso di immobile detenuto a titolo di abitazione principale da soggetto diverso del possessore il possessore, unico soggetto passivo, versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Che il già citato comma 14 prevede anche la riduzione dell'aliquota degli immobili cosiddetti merce infatti per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Che il comma 28 della Legge 208/2015 permette ai comuni il mantenimento della maggiorazione TASI previste dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014, applicate nell'anno 2015. I Comuni, infatti, potevano elevare l'aliquota minima TASI fino ad un massimo del 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge in materia di IMU;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 29/06/2012, modificato con D.C.C. n. 09 del 06/05/2014, e D.C.C. n. 09 del 26/04/2016;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 06/05/2014 e modificato con D.C.C n. 08 del 26/04/2016;

RILEVATO che il citato regolamento TASI demanda al Consiglio Comunale l'individuazione di eventuali riduzioni e/o agevolazioni di imposta nonché dei servizi indivisibili che devono essere coperti con il ricavato della Tasi;

RILEVATO, altresì:

Che il Consiglio Comunale a norma del già citato regolamento TASI, con la deliberazione di determinazione delle aliquote del tributo deve stabilire la misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto, a carico dell'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Che qualora l'unità immobiliare utilizzata da soggetto diverso dal possessore riveste qualifica di abitazione principale come definita in materia IMU, la TASI è dovuta unicamente dal possessore e la percentuale di tributo da versare da parte del possessore è pari a quella già stabilita dal comune nell'anno 2015;

Che tale percentuale era stata determinata nella misura del 70%.

RILEVATO in ultimo:

Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione impositiva;

Che con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, evidenziati nel piano finanziario.

Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata Legge di stabilità 2014, può attenersi al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1998 o in alternativa può commisurare la tariffa alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuto prodotto per unità di superficie in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Che, allo stato attuale, nella definizione delle tariffe TARI si ritiene opportuno avvalersi dei criteri disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 in applicazione del comma 661 dell'art. 1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014);

Che la tariffa è suddivisa in una quota fissa ed una quota variabile ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche;

Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione.

Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Che le tariffe della TARI sono determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 di pari data del presente atto, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017.

Che con deliberazione C.C. n. 11 del 6/05/2014 è stato approvato il regolamento che istituisce e disciplina il Tributo in parola nel territorio di questo Comune.

CONSIDERATO:

Che l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l'aliquota di base del 7,6 per cento e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l'anno 2014.

Che il comma 42 dell'art 1 della legge n. 232 del 11/12/2016 (di stabilità 2017) conferma anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione delle tariffe della TARI.

Che la legge di stabilità 2016 all'art.1 comma 17 prevede modalità di compensazione della riduzione del gettito IMU e TASI per le esenzioni ed agevolazioni sopradescritte previste dalla legge di stabilità 2016 mediante l'incremento del FSC.

Che il comma 449 art. 1 della legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.232) ha confermato il ristoro ai comuni per minor gettito IMU e TASI analogamente a quanto avvenuto nel 2016.

Che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, le aliquote e le detrazioni dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2017, secondo le disposizioni dell'articolo 13 e 14 del D.L. nr. 201/2011, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Che compete altresì, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTO il Sindaco proporre al Consiglio Comunale, in relazione alle stime di gettito elaborate dagli uffici comunali ed anche in ragione dei trasferimenti per compensazione minori gettito IMU e TASI anno 2017, confermare la aliquote applicate nell'anno 2016.

ESAMINATE, infine, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) 2017, per le utenze domestiche e non domestiche, proposte dalla Giunta Comunale, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017 in conformità a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, art. 1, comma 654;

RITENUTELE corrispondenti ai principi dettati dalla norma istitutiva del tributo, atte a garantire la copertura dei costi del servizio;

VISTI gli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI che demanda al consiglio comunale l'individuazione di agevolazioni o riduzioni tariffarie.

RITENUTO stabilire le seguenti riduzioni :

Riduzioni per utenze domestiche

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%.

La riduzione in parola cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 500 metri.

Tale riduzione si applica nei casi in cui il servizio di raccolta non sia effettuato per impossibilità dei mezzi di raggiungere le abitazioni.

La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche.

RITENUTO, altresì, stabilire le sotto indicate ulteriori agevolazioni oltre a quelle sopra indicate:

Utenze non domestiche

1. Riduzione per tipologia di attività

- a) riduzione del 25% nella parte fissa e variabile per le utenze di categoria 12;
- b) riduzione del 25% nella parte fissa e variabile per le utenze di categoria 13;
- c) riduzione del 50% nella parte fissa e variabile per le utenze di categoria 16;
- d) riduzione del 50% nella parte fissa e variabile per le utenze di categoria 17;
- e) riduzione del 25% nella parte fissa e variabile per le aziende agrituristiche.

2. Su motivata istanza dei titolari delle utenze non domestiche viene riconosciuta una riduzione della parte variabile per i rifiuti assimilati prodotti dalle loro attività ed avviati al recupero

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	RIDUZIONE TARIFFARIA Parte variabile
Vetro	6,5 %
Carta	14,20 %
Plastica	13,40 %
Legno	1,40 %

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 36 del 29/06/2012 e successivamente modificato con D.C.C. n. 9 del 06/05/2014 con D.C.C. n. 9 del 26/04/2016;

VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI CONFERMARE, per l'anno 2017, le seguenti aliquote IMU applicate nell'anno 2016:

IMU:

Aliquota ordinaria: **0,76** per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta.

Aliquota ridotta: **0,4** per cento relativamente a:

1. Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze;
2. Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DI STABILIRE, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari € 200,00;

TASI:

- Immobili di Cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni principali: **2,00 per mille.**
- Immobili di Cat. A e relative pertinenze non classificabili come abitazioni principali:
 - **1,25 per mille.**
- Immobili di Cat. C : **1,25 per mille.**
- Immobili di Cat. D: **1,25 per mille** (con esclusione dei D10)
- Immobili di Cat. D10: **0,50 per mille**
- Aree Edificabili: **0,00 per mille.**

DI STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante qualora l'immobile non sia detenuto a titolo di abitazione principale versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

DI DARE ATTO altresì:

Che qualora l'unità immobiliare sia utilizzata da soggetto diverso dal possessore riveste qualifica di abitazione principale come definita in materia IMU, la TASI è dovuta unicamente dal possessore e la percentuale di tributo da versare da parte del possessore è pari a quella già stabilita dal comune nell'anno 2016;

Che tale percentuale era stata determinata nell'anno 2016 nella misura del 70%.

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica:

- Servizio di P.I. e relativa manutenzione impianti spesa prevista € 18.000,00.

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi IMU e TASI si rimanda ai rispettivi Regolamenti e alla normativa di settore.

DI DETERMINARE per l'anno 2017 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE ANNO 2017

N. Componenti	Quota Fissa	Quota Variabile
	(E/Mq. X Anno)	(Euro / Anno)
1	0,47402	58,23503
2	0,55302	135,88174
3	0,60945	174,70510
4	0,65460	213,52846
5	0,69974	281,46933
6	0,73360	329,99852

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,11193	1,29020
2	Campeggi, distributori carburanti	1,46077	1,69262
3	Stabilimenti balneari	0,82850	0,95536
4	Esposizioni, autosaloni	0,65408	0,76798
5	Alberghi con ristorante	2,33288	2,70020
6	Alberghi senza ristorante	1,74421	2,01209
7	Case di cura e riposo	2,61631	3,01046
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,18026	2,52203
9	Banche ed istituti di credito	1,19914	1,38236
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,89683	2,18412
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,33288	2,70327
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,56979	1,81242
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,00584	2,31928
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,93751	1,07517
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,19914	1,38236
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	10,55246	12,18623
17	Bar, caffè, pasticceria	7,93615	9,16041
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,83726	4,43275
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,35760	3,86752
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	13,21238	15,27349
21	Discoteche, night club	2,26747	2,62955

DI STABILIRE le seguenti riduzioni :

Riduzioni per utenze domestiche

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%.

La riduzione in parola cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 500 metri.

Tale riduzione si applica nei casi in cui il servizio di raccolta non sia effettuato per impossibilità dei mezzi di raggiungere le abitazioni.

La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche.

DI FISSARE, altresì, le sotto indicate ulteriori agevolazioni oltre a quelle sopra indicate:

Utenze non domestiche

1. Riduzione per tipologia di attività

- a) riduzione del 25% nella parte fissa e variabile per le utenze di categoria 12;
- b) riduzione del 25% nella parte fissa e variabile per le utenze di categoria 13;
- c) riduzione del 50% nella parte fissa e variabile per le utenze di categoria 16;
- d) riduzione del 50% nella parte fissa e variabile per le utenze di categoria 17;
- e) riduzione del 25% nella parte fissa e variabile per le aziende agrituristiche.

2. Su motivata istanza dei titolari delle utenze non domestiche viene riconosciuta una riduzione della parte variabile per i rifiuti assimilati prodotti dalle loro attività ed avviati al recupero

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	RIDUZIONE TARIFFARIA Parte variabile
Vetro	6,5 %
Carta	14,20 %
Plastica	13,40 %
Legno	1,40 %

DI DARE ATTO **CHE** sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia

DI STABILIRE le seguenti scadenze delle due rate di versamento della TARI:

1. I rata 30 Luglio 2017
2. II rata 30 Novembre 2017
3. Unica soluzione 30 luglio 2017

DI DARE ATTO CHE le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e del 11/11/2013.

DELIBERA

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente delibera immediatamente esecutiva per l'urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) per le motivazioni di cui in premessa.

Art. 49 del T.U.:

Si esprime parere favorevole
- sulla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole
- sulla regolarità contabile

f.to Il Sindaco
Olivero ing. Fabio

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

f.to IL PRESIDENTE
OLIVERO Ing. Fabio

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata, in data 15/03/2017, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, legge 18/06/2009, n. 69)

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

() Questa deliberazione, è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267.

(x) Questa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa